COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Provincia di Foggia

Ordinanza n° **2209** del 04/03/2021 – Prot. N° 1737

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 - bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e su quello locale in particolare;
VISTI, altresì:
- il Decreto legge n. 125 del 07.10.2020, con cui il Governo ha adottato nuove misure di contrasto ed ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato d'emergenza a seguito del progressivo rialzo della curva dei contagi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 13.10.2020, con il quale sono state adottate urgenti misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 su tutto il territorio nazionale;
- il Decreto legge n. 172 del 18/12/2020, con cui il Governo ha adottato ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID 19;
- il DPCM del 14/01/2021
- il Bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 03.03.2021, che inserisce il Comune di Serracapriola nella fascia con un numero di contagi compresi tra 21 e 50, confermando un miglioramento della situazione;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 09/02/2021, pubblicata in GU n° 34 del 10/02/2021 che colloca la Puglia in zona GIALLA;
- l'Ordinanza sindacale n° 2206 del 12/02/2021 con la quale è stato istituito il C.O.C.;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 58 del 23/02/2021 con decorrenza dal 24/02 al 14/03/2021;
- che dai dati comunicati dagli organi competenti, alla data odierna, il numero dei soggetti con tampone positivo e certificato dall'ASL risulta essere in miglioramento rispetto alle settimane precedenti;

RAVVISATA la necessità di attivare adeguate misure in sede locale in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, al fine di scongiurare l'eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti e di definizione della cornice dei contagi a cura dei competenti organi della ASL;
RAVVISATA, inoltre, la necessità di adottare, fino al 14/03/2021 compreso, ulteriori e più restrittive misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 mediante:

a) l'accesso agli uffici comunali è consentito solo per appuntamento per il disbrigo di pratiche urgenti;
b) la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, garantendo al contempo la didattica a distanza per tutti gli alunni e quindi la CHIUSURA di tutti i plessi scolastici;
c) il divieto di svolgimento dei funerali e dei riti funebri in Chiesa. Sono invece consentiti all'interno del Cimitero con un massimo di 20 persone. Tutte le salme, anche quelle di persone decedute presso la loro abitazione, devono essere trasferite immediatamente presso la sala mortuaria del cimitero;
d) la chiusura al pubblico del parco giochi comunale.

RITENUTO necessario incrementare tutte le azioni idonee ad evitare, per quanto sopra detto, la diffusione del Covid – 19 mediante l'applicazione di ulteriori misure restrittive;
ACCERTATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2000 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 de D L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in forza del quale i Sindaci non "potevano" adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al comma 1;
SENTITO il Comandante della Polizia Locale, i Dirigenti scolastici ed il Parroco;

ORDINA

ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

a) l'accesso agli uffici comunali è consentito solo per appuntamento per il disbrigo di pratiche urgenti;
b) la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, garantendo al contempo la didattica a distanza per tutti gli alunni e quindi la CHIUSURA di tutti i plessi scolastici;
c) il divieto di svolgimento dei funerali e dei riti funebri in Chiesa. Sono invece consentiti all'interno del Cimitero con un massimo di 20 persone. Tutte le salme, anche quelle di persone decedute presso la loro abitazione, devono essere trasferite immediatamente presso la sala mortuaria del cimitero;
d) la chiusura al pubblico del parco giochi comunale.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio online del Comune di Serracapriola e **restano in vigore fino al 14 marzo 2021 compreso.**

AVVERTE

• che l'inosservanza delle disposizioni indicate salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi dell'4 D.L. 25 marzo 2020 n.19 (G.U. n.79 del 25 marzo 2020) così come convertito dalla L. n. 35/2020 (sanzioni amministrative da € 400,00 a € 1.000,00) e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività così come previsto dalla normativa vigente;
• che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Regione Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza secondo le modalità di legge con - valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutta la cittadinanza;

che alla presente ordinanza sia data la più ampia diffusione tramite tutti i - canali informativi a disposizione dell'Ente;

- la trasmissione di copia della presente:
    a. Alla Prefettura di Foggia;
    b. Ai Dirigenti scolastici;
    c. A tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per la verifica e vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

Dalla Residenza municipale, lì 04 marzo 2021

COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG) - Provincia di Foggia

Il Sindaco
Geom. Giuseppe d'ONOFRIO